



CHIARIMENTI AL 04.06.2019

Oggetto: Affidamento in Concessione, mediante Finanza di Progetto, della progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento economico, delle "Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue – potabili – industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno", sulle infrastrutture idriche di competenza del Consorzio – CIG 7908614AB9 - CUP I35E18000160009.

QUESITO n. 1

Viene richiesto di precisare come debba essere comprovato il requisito, di cui al paragrafo 13.2.3.2) del Disciplinare di gara, di aver espletato negli ultimi cinque anni servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) D.lgs. 50/16, relativi a lavori appartenenti alle categorie e classi (D03 - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica; D04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua) cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo non inferiore a € 250.157,89 (euroduecentocinquantamilacentocinquantesette/89).

RISPOSTA

Ai fini della comprova in ordine al possesso del requisito è sufficiente che il concorrente dimostri di aver eseguito, in modo cumulativo, servizi di ingegneria ed architettura riconducibili alle categorie DO3 e DO4 cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale non inferiore a € 250.157,89. Resta fermo che detto importo deve essere dimostrato mediante l'avvenuto espletamento di servizi riconducibili ad entrambe le categorie.

QUESITO n. 2

Viene richiesto di precisare se il requisito dei servizi svolti nella categoria DO3 possa essere dimostrato con servizi nella categoria DO5, avente grado di complessità superiore.

RISPOSTA

L'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016 dispone che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Detto criterio è sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie "edilizia", "strutture" e "infrastrutture per la mobilità". Per le altre categorie, ivi compresa la categoria "idraulica", le destinazioni funzionali ricomprese nella categoria sono caratterizzate da diverse specialità, con la conseguenza che l'aver espletato servizi per la realizzazione di acquedotti e fognature (DO5) non è idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di opere di derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.

QUESITO n. 3

Si chiede di precisare se sia possibile dimostrare il possesso, da parte dei progettisti, di quota parte del requisito relativo all'espletamento di servizi di ingegneria ed architettura, utilizzando l'istituto dello "Avvalimento".

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 89, d.lgs. 50/16 e s.m.i. l'operatore economico, singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale



necessari per partecipare ad una procedura di gara, ad esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5682; Sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 18; Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 965).

Pertanto, anche il requisito tecnico dell'avvenuto espletamento di quota parte dei servizi può essere provato mediante l'istituto dell'avvalimento.

Si rammenta, tuttavia, che, secondo un principio derivante dalla normativa comunitaria, è necessario che dalle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e dal contratto di avvalimento risulti non solo il prestito del requisito di cui l'impresa ausiliata è carente, ma la messa a disposizione di quest'ultima della complessiva organizzazione e del patrimonio esperienziale dell'ausiliaria, in modo da dimostrare di poter disporre effettivamente dei mezzi e delle risorse accessorie per l'esecuzione dei servizi.

QUESITO n. 4

Ci viene richiesto di precisare se la bozza di Convenzione prodotta dal candidato offerente debba essere ricompresa nelle 30 cartelle (massimo) formato A4 della Relazione tecnica, di cui alla busta "B", paragrafo 19.1) del Disciplinare.

RISPOSTA

Si precisa che la bozza di Convenzione deve essere prodotta a corredo della Relazione tecnica e non è ricompresa nel limite massimo di cartelle per essa previste.